**N. R.G. 5116/2013**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Neri
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5116/2013** promossa da:

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 801882330587), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI N. 4 BOLOGNApresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO .
**MINISTERO INTERNO** (C.F. 80068910373), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO . e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI N. 4 BOLOGNApresso il difensore avv. AVVOCATURA DELLO STATO .

ATTORE/I

contro

**VALERIO GIUSEPPE FIORAVANTI** (C.F. FRVVRG58C28H612U), con il patrocinio dell'avv. MANNINI JACOPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE 36 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. MANNINI JACOPO
**FRANCESCA MAMBRO** (C.F. MMBFNC59D65C632A), con il patrocinio dell'avv. MANNINI JACOPO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN VITALE 36 40125 BOLOGNApresso il difensore avv. MANNINI JACOPO

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno chiedevano che il Tribunale volesse *"dichiarare Fioravanti Valerio Giuseppe e Mambro Francesca responsabili dei danni subiti dalle amministrazioni dello Stato attrici a seguito del delitto commesso a Bologna il 2 agosto 1980, condannandoli al risarcimento del danno, già accertato in forma generica dalle sentenze penali n. 4/88 del 1988*

*della Corte di Assise di Bologna e n. 13/94 della Corte di Assise di Appello di Bologna , così come quantificato nel suesteso atto di citazione in euro 59.817.189,44, relativamente alla voce di danno patrimoniale, e in euro un miliardo, relativamente alla voce di danno non patrimoniale, e per l'effetto condannare in solido ex art. 2055 c.c. gli odierni convenuti al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, di complessivi euro 1.059.817.189,44, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge. Con vittoria di spese e competenze".*

In sede di precisazione delle conclusioni, gli importi richiesti erano così specificati: *"nell'importo di euro 2.059.894.141,52 – ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia, così quantificato: a) quanto al danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute e negli oneri economici sopportati dallo Stato Italiano, euro 59.817.189,44, come documentalmente provato, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; b) quanto alle spese di giudizio liquidate nel corso del processo penale, euro 76.952,08, di cui euro 25.820,00 (lire 50.000.000) liquidate nella sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Bologna, in data 11-7-1988 – 27-4-1989; euro 20.660,00 (lire 40.000.000), per il grado di appello relativo alla sentenza C.A.18-7-90, cassata con sent. Cass. Sez. Un. 12—2-92, euro 10.330,00 (lire 20.000.000) per il giudizio di cassazione, euro 15.490,00 (lire 30.000.000) per il giudizio di rinvio, euro 4.650,00 (lire 9.000.000) liquidate nella sentenza 23-11-1995 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Penale, oltre interessi dalle singole liquidazioni al saldo effettivo; c) quanto al danno patrimoniale derivato dalla lesione arrecata all'immagine ed alla sicurezza dello Stato italiano, euro 1.000.000.000,00 da liquidarsi in via equitativa; d) quanto al danno non patrimoniale arrecato all'identità ed all'immagine dello Stato italiano, euro 1.000.000.000,00 da liquidarsi in via equitativa. In via subordinata, previa remissione della causa in istruttoria, disporre l'espletamento di c.t.u. diretta a quantificare il pregiudizio economico subito dallo Stato Italiano per le conseguenze negative di bilancio determinate dal calo del turismo e degli investimenti economici conseguenti all'attentato stragista oggetto di processo. In via di ulteriore subordine, previa rimessione della causa in istruttoria, ammettere le prove orali richieste nella memoria ex art, 183 c. 6 n. 2 c.p.c.*

Si costituivano tempestivamente i convenuti eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto

azionato e chiedendo comunque il rigetto nel merito della domanda perché infondata, nonché, in via istruttoria, il rigetto delle istanze di parte attrice, con vittoria delle spese di lite.

La causa veniva documentalmente istruita e trattenuta in decisione all'udienza del 24-4-2014, con termini massimi di legge per conclusionali e repliche.

L'eccezione di prescrizione non è fondata.

Si osserva al riguardo che in data 23-11-1995 è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale (pag. 7 comparsa di risposta, doc. 1 pag. 1840 fasc. att.); in applicazione dell'art. 1947 e 1953 c.c., il diritto azionato si prescrive in dieci anni, a decorrere da tale data (Cass. 4054/2009); prima della notifica dell'atto di citazione (anno 2013), contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, la prescrizione è stata validamente interrotta con gli atti depositati da parte attrice unitamente alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., e segnatamente: *"atto di diffida e costituzione in mora"* redatto dall'Avvocatura dello Stato in nome e per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno (doc. 21 e 22), recante fra l'altro l'invito ai convenuti, a *"provvedere al risarcimento di tutti i danni subiti dalle istanti Amministrazioni dello Stato ed alla rifusione delle spese di lite portate in condanna"*, in ragione dell'intervenuta irrevocabilità della sentenza penale pronunciata nei loro confronti; tale atto proviene indiscutibilmente dai titolari del diritto oggi azionato (Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno), anche in difetto di procura scritta all'Avvocatura dello Stato, in quanto è pacifico che "*La forma scritta prevista per la costituzione in mora, che ha natura di atto giuridico in senso stretto, non può ritenersi prescritta anche per il conferimento della relativa procura non operando in tale ipotesi il richiamo fatto dall'art. 1324 cod. civ. alla disciplina propria dei contratti unilaterali fra vivi aventi contenuto patrimoniale" (Cass. 6556/1997; si veda anche Cass. 10090/98 e Cass. 4144/1978: La necessita della Forma scritta per l'atto di Costituzione in mora del debitore (art 1219 cod civ), anche al fine dell'interruzione della prescrizione (art 2943 quarto comma cod civ), non implica che con la stessa Forma debba essere conferita la procura a compiere la Costituzione in mora, atteso che, non vertendosi in materia di Atti contrattuali od Atti unilaterali a contenuto patrimoniale, non sono ad essa procura applicabili i principi di cui agli artt. 1324 e 1392 cod. civ. ne consegue che l'indicata procura può essere validamente conferita*

*verbalmente, e che la sua esistenza può essere desunta anche da elementi presuntivi, rimessi al prudente apprezzamento del giudice del merito. Tale principio non soffre deroga nel caso in cui il creditore rappresentato sia un ente pubblico (nella specie, INAM), in considerazione del fatto che le norme che impongono la Forma scritta, per la manifestazione della volontà di detti enti anche negli Atti di diritto privato, si riferiscono agli Atti che comportino assunzione di obbligazioni, o vincoli contrattuali, e non sono estensibili a quelli che siano diretti ad un risultato favorevole, nell'ambito di una doverosa attività di ordinaria amministrazione. ( V 2640/76, mass n 381425).);* pertanto, visti anche i compiti istituzionali dell'Avvocatura dello Stato, non può dubitarsi della circostanza che sussistesse in capo alla medesima una valida procura, in qualsivoglia forma conferita, da parte delle Pubbliche Amministrazioni odierne attrici, a compiere la costituzione in mora di cui si tratta; il suddetto atto è stato notificato a Fioravanti ex art. 140 c.p.c. in data 18-11-2005, il giorno della spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, contenente la notizia del deposito nella casa comunale di copia dell'atto da notificare, da parte dell'Ufficiale Giudiziario, dunque cinque giorni prima del compimento del termine prescrizionale, infatti alla luce dei molteplici interventi della Corte Costituzionale è principio ormai pacifico nel nostro ordinamento quello secondo cui il momento in cui la notifica si considera perfetta per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; in particolare, in caso di notificazione ex art. 140 c.p.c., l'effetto di garantire l'osservanza a vantaggio del notificante, di un termine posto a suo carico, si realizza fin dal momento in cui l'atto è consegnato all'ufficiale giudiziario, sebbene gli effetti provvisoriamente anticipati a vantaggio del medesimo si consolidino definitivamente con il successivo perfezionamento dell'atto, anche rispetto al destinatario (si veda Cass. Ss.uu. 458/05); il suddetto atto è stato altresì notificato a mani al tutore della Mambro, all'epoca legalmente interdetta, in data 16-11-2005; contrariamente a quanto affermato dai convenuti a pag. 13 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., essendo appunto la Mambro, secondo quanto da loro stessi dichiarato, in stato di interdizione legale, è perfettamente valida la notifica al tutore; ad abundantiam, si osserva che se anche la notifica fosse ritenuta tempestiva solo nei confronti di uno dei due convenuti, l'interruzione della prescrizione spiegherebbe i propri effetti anche nei confronti dell'altro, trattandosi di debitori solidali (art. 1310 c.c.).

Sempre ad abundantiam, si osserva che la prescrizione era stata già validamente interrotta anche con la missiva sub doc. 17-18-19-20 fasc. att. , notificata a Fioravanti e alla Mambro personalmente il 17-7-2004, nonché a Fioravanti Cristina Rosaria in qualità di tutore del Fioravanti in data 1-7-2004 e a Mambro Mariano in qualità di tutore della Mambro in data 2-7-2004.

Infatti tale missiva era firmata dal dirigente della DIGOS della Questura di Roma e, per la sua dipendenza istituzionale dal Ministero dell'Interno, nonchè alla luce di quanto detto sopra circa l'insussistenza della necessità di procura scritta, può ritenersi, anche sulla base del tenore della nota, che vi fosse un valido mandato da parte di entrambe le amministrazioni odierne attrici, in capo al dirigente in questione, a intimare l'adempimento ai debitori, anche al fine dell'interruzione della prescrizione.

Quanto al merito della domanda, non è contestato il passaggio in giudicato della condanna degli odierni convenuti per i delitti di strage e banda armata con riferimento all'attentato del 2 agosto 1980 alla Stazione FS di Bologna, e della condanna in forma generica degli imputati al risarcimento di tutti i danni subiti dalle amministrazioni odierne attrici, nonché alla rifusione delle spese processuali alle stesse in quanto parti civili costituite, secondo la ricostruzione della vicenda processuale di cui a pag. 2,3,4 dell'atto di citazione.

Nulla quaestio circa le spese legali, come dettagliatamente elencate al punto b) del foglio di precisazione delle conclusioni, che, calcolando gli interessi (legali) dalle singole liquidazioni al saldo effettivo, come da domanda, risultano pari ad euro 155.671,87 (parte convenuta non solleva alcuna contestazione).

Quanto al danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute e negli oneri economici sopportati dallo Stato italiano, come descritti alle pagine 5,6,7 dell'atto di citazione e ribaditi al punto a) del foglio di precisazione delle conclusioni, quantificati in euro 59.817.189,44, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, essi risultano provati dai documenti da 6 a 15 prodotti da parte attrice; trattasi in particolare di: spese per uomini e mezzi impiegati per le operazioni di soccorso successive alla strage del 2 agosto 1980 e per i particolari eventi che si sono svolti necessariamente nei giorni successivi (funerali solenni, visita del Presidente della Repubblica e

del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei singoli ministri, manifestazioni di partiti e sindacati), quali risultano da una relazione della Prefettura di Bologna in data 27-7-2012 (doc. 6), redatta all'esito di una *ricostruzione "effettuata sulla base degli atti rinvenuti presso questo Ufficio, la locale Questura e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (ordinanze di servizio della Questura, relazione al Ministro dell'Interno, ordini di servizio del Comando Vigili del fuoco e appunti vari)*; si tratta, inoltre, delle somme erogate dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno a tre assistenti di P.S., per il tempo in cui sono rimasti assenti dal servizio a causa di lesioni riportate al momento dello scoppio della bomba, l'uno, e nelle operazioni di soccorso gli altri due, nonché degli indennizzi previsti dalla legge e conseguentemente erogati al primo (doc.ti da 7 a 12 fasc. att., relazioni delle Questure e/o Reparti di P.S. di appartenenza dei tre dipendenti; si veda, per la risarcibilità di tale voce di danno, Cass. 5699/1986); si tratta, ancora, dei benefici economici erogati dallo Stato alle vittime del terrorismo e ai loro familiari ex legge 206/2004 (doc. 13 e 14, Relazioni del Ministero dell'Interno e del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze) in forma di speciali elargizioni, vitalizi, benefici pensionistici; si sottolinea che risultano tutti esborsi effettuati da varie amministrazioni dello Stato, tutti causalmente riconducibili al fatto di reato per il quale gli odierni convenuti sono stati condannati in via definitiva; la sussistenza del nesso causale e la quantificazione dei suddetti danni nel corso del presente giudizio non è stata, peraltro, oggetto di tempestiva e specifica contestazione; pertanto si ribadisce la superfluità delle prove orali richieste da parte attrice a conferma della documentazione prodotta.

Passando alla voce di danno richiesta al punto c) del foglio di conclusioni, cioè il "danno patrimoniale derivato dalla lesione arrecata all'immagine ed alla sicurezza dello stato italiano", essa viene illustrata da parte attrice al paragrafo II della memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. e vengono forniti, quali prove dell'esistenza di *"danni insorti nella bilancia dei pagamenti, per il negativo impatto sul trend dell'attività turistica e degli investimenti economici"*, una serie di articoli di stampa italiani, inglesi, francesi, tedeschi, americani, dai quali emerge l'orrore e lo sgomento provocato nell'opinione pubblica, sia italiana che straniera, dall'attentato; viene altresì prodotto un *"grafico dei consumi degli stranieri in Italia (flussi turistici in entrata, milioni di euro a prezzi costanti 2005, Fonte ISTAT)"* sub doc. 37, dal quale emergerebbe,

secondo la tesi attorea, un significativo calo dei consumi suddetti in conseguenza dell'attentato del 2 agosto 1980.

Dall'esame del suddetto grafico risulta, invero, che la suddetta diminuzione vi è stata, ma parrebbe essere iniziata nel primo semestre del 1980, e comunque l'andamento dei suddetti consumi risulta, proprio a partire dai primi anni '80, piuttosto variabile, sicchè non è possibile stabilire un sicuro, diretto ed esclusivo rapporto causa-effetto tra l'attentato in questione e un calo dei consumi degli stranieri in Italia; anche la *"massima di esperienza che vuole che il settore turistico di uno stato subisca una rilevante contrazione quando sul suo territorio si verificano attentati turistici di tipo indiscriminato"* non è idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza, nel caso specifico, della suddetta contrazione, né ovviamente a quantificarla, tenuto anche conto del fatto che l'andamento dei flussi turistici e degli investimenti stranieri è indubbiamente influenzato anche da altri fattori (condizioni economiche dei paesi di provenienza dei turisti, qualità dell'offerta alberghiera, condizioni climatiche, concorrenza di altri paesi, ecc.); parte attrice, peraltro, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., si limita ad affermare, senza dimostrarne l'esistenza, le *"ricadute economiche in termini di valutazione anche da parte delle agenzie di rating"* , sostenendo che sarebbero *"opportunamente utilizzabili gli strumenti di misurazione frutto dello studio che da alcuni anni è stato effettuato da enti e nelle istituzioni internazionali (OCSE, ONU, Commissione Europea – v. rapporto della Commissione degli economisti Stglitz, Fitousi e Sen - ) di analisi e valutazione anche in termini economici dei complessivi sistemi dei singoli Stati, secondo una verità di dati parametrali che in maniera atecnica e approssimativa la stampa ha denominato come indice del progresso reale e della felicità nazionale lorda"*, citando altresì "*l'indicatore noto nella comunità internazionale come "Genuine Progress Indicator""*; fa, inoltre, riferimento, nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c., ad uno "*studio degli economisti Linda Bilmes e del premio Nobel Joseph Stiglitz, che hanno quantificato in oltre 4 miliardi di dollari il danno provocato al sistema economico americano, o meglio alla bilancia dei pagamenti statunitense, dall'attentato alle Torri Gemelle"*; tuttavia, parte attrice non fornisce alcuna prova, nemmeno documentale, a sostegno di tali assunti, seppure suggestivi ed autorevoli, nemmeno con riferimento all'affermazione, contenuta in comparsa di conclusionale, secondo cui, a seguito dell'attentato del 2 agosto 1980, si sarebbe verificata una *"inversione del precedente trend di*

*crescita per oltre 2,6 miliardi di euro"* , nonché la *"caduta delle entrate turistiche"*, nell'ambito dei quali, il *"dato quantitativo ascrivibile alla strage"* sarebbe *"certificato in 1000 milioni di euro da fonte ISTAT"*.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che una c.t.u. volta a quantificare il danno patrimoniale da lesione dell'immagine dello Stato sarebbe assolutamente esplorativa.

Passando alla voce sub d) delle conclusioni attoree, ossia al "danno non patrimoniale arrecato all'identità ed all'immagine dello Stato italiano", si ritiene che tale danno sussista e vada pertanto risarcito.

Da tempo la giurisprudenza ha chiarito che anche le persone giuridiche e gli enti territoriali sono titolari di diritti non patrimoniali, come quelli alla tutela dell'onore, della reputazione, dell'identità personale (C. Cost. 355/2010; Cass. 12951/92, 7642/91, 3807/98; 2367/2000; 12929/07; 22396/2013; 18082/2013; 15609/2014, Cass. Pen. 10371/95; ); qualora il fatto illecito di un terzo determini una lesione ai suddetti beni, provocando un danno alla persona giuridica, danno la cui sussistenza sia dimostrata, anche tramite presunzioni semplici, ma pur sempre tramite l'allegazione di elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio (Cass. 2226/2012, 7471/2012, ), sorge il diritto al risarcimento, alla cui liquidazione potrà provvedere il giudice in via equitativa (Cass. 3794/08); in particolare, qualora il fatto illecito integri anche gli estremi di un fatto penalmente rilevante, essendo la risarcibilità del danno non patrimoniale prevista dalla legge, essa può anche prescindere dal rilievo, costituzionale o meno, del diritto leso (Cass. SS.UU. 26972/2008; 3718/2012; *contra,* Cass. 4542/2012); peraltro, i diritti all'immagine, alla reputazione e all'identità sono pacificamente ritenuti costituzionalmente protetti (Cass. 4542/2012).

Nel caso in esame, lo Stato italiano risulta titolare del bene giuridico protetto dalla norma penale violata, con riferimento al delitto di banda armata (art. 306 c.p., delitto contro la personalità e integrità dello Stato); risulta altresì, per i propri fini istituzionali, tutore di quell'incolumità pubblica protetta dalla norma che punisce il delitto di strage (art. 422 c.p.); non vi è dubbio che tali beni siano stati lesi dall'azione commessa dagli odierni convenuti, ad un livello di gravità estremo; infatti, se è vero, come affermano i convenuti, che negli anni

immediatamente precedenti si erano già verificati numerosi e gravi *"atti sanguinosi"* che avevano effettivamente *"minacciato la personalità dello stato con l'instaurazione della c.d. "strategia della tensione"*, *"nei quali rimasero uccise, complessivamente 50 persone e ferite 358"* (pag. 13 e 14 comparsa di costituzione e risposta), è vero però che l'esplosione dell'ordigno del 2 agosto 1980 alla Stazione Ferroviaria di Bologna provocava, da solo, la morte di 85 persone e il ferimento di altre 200; la gravità di quel fatto, in sé e per sé considerato, per l'entità delle conseguenze lesive a persone e cose, per lo sgomento e il senso di insicurezza che provocava nell'opinione pubblica, dovuto anche alla circostanza che si trattasse di un attentato ad una via di comunicazione, tale da colpire in modo imprevedibile e indiscriminato, è di livello senza pari nella storia dell'Italia, ed è secondo, in ambito europeo, per il numero delle vittime, solo agli attentati di Madrid dell'11 marzo 2004; la vastissima risonanza della notizia, anche sul piano internazionale, è documentata negli articoli di stampa prodotti dalla parte attrice, qualora non la si volesse addirittura ritenere un fatto notorio.

Quindi, si può affermare che il fatto commesso dai convenuti abbia leso, con gravità estrema, una molteplicità di beni, di cui è titolare lo Stato italiano, e che sono di rango fondamentale.

Quanto alla personalità e integrità dello Stato e alla incolumità pubblica, si soggiunge, rispetto quanto già detto sopra, che il fatto, oltre ad avere provocato conseguenze oggettivamente devastanti, su persone e cose, e ad avere provocato nella popolazione un diffuso senso di insicurezza per la propria incolumità, aveva altresì il fine dichiarato di sovvertire completamente le istituzioni democratiche dello Stato.

Quanto al danno all'immagine dello Stato, sia nella percezione che i cittadini ne hanno al suo interno, sia nella percezione che si manifesta sul piano internazionale, la sussistenza di tale danno risulta evidente dalla lettura degli articoli di stampa allegati alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice.

Sotto il primo aspetto, l'Italia, a seguito dell'attentato del 2 agosto 1980, appare agli occhi dei propri abitanti come incapace di proteggere la loro incolumità, nello svolgersi della loro vita quotidiana, in quanto vittima di individui e organizzazioni capaci di colpire dovunque e senza alcun preavviso, e che mirano dichiaratamente a sovvertirne l'ordine democratico.

Sotto il secondo aspetto, da parte delle altre nazioni viene vista come uno Stato in lutto, vulnerabile rispetto all'azione di gruppi estremisti, incapace di difendersi da quelli che sono dei veri e propri nemici interni dello Stato.

Un ulteriore profilo che occorre considerare è che ormai, a distanza di 34 anni, può dirsi che tale evento sia rimasto impresso in modo indelebile nella coscienza collettiva della nazione, come un vero e proprio danno permanente, come è altresì testimoniato dalle dichiarazioni pronunciate dalle più alte cariche dello Stato in occasione di ogni anniversario dell'evento (cfr. pag. 12-13-14 della memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.).

Dopo tale disamina delle diverse voci che compongono il danno non patrimoniale, occorre evidenziare come essa ricopra una valenza meramente descrittiva, dovendo condividersi la concezione unitaria di tale fattispecie di danno (Cass. SS.UU. 26972/2008).

Tale danno non può in nessun modo essere provato nel suo preciso ammontare, né risultano precedenti in materia, stante il carattere - per fortuna – straordinario dell'evento dannoso.

Occorre, pertanto, fare ricorso ad una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..

Si ritiene che quanto finora esposto relativamente al rango costituzionale e all'importanza suprema dei beni che sono stati lesi, nonché alla gravità della lesione, sia nelle sue conseguenze immediate, che in quelle a lungo termine e addirittura permanenti, induca a stimare congruo il risarcimento così come richiesto da parte attrice, cioè nella misura di un miliardo di euro.

Si osserva, incidentalmente, che, in caso di valutazione equitativa del danno, la relativa decisione è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. 12318/2010); il giudice, inoltre, non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. 19148/2005).

Si osserva, ancora, che nelle conclusioni rassegnate dalla parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove si legge l'importo di euro 2.059.894.141,52, non si ravvisa alcun mutamento rispetto a quelle rassegnate in atto di citazione, dal momento che in atto di citazione, dopo la quantificazione dei danni richiesti in euro 1.059.817.189,44, precisava "ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia", avendo comunque chiesto il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, ed avendo le diverse voci di danno non patrimoniale un carattere meramente descrittivo, come già sopra evidenziato (Cass. 17977/2007).

Il complessivo credito risarcitorio risulta dunque pari ad euro (59.817.189,44 + 155.671,87+1.000.000.000,00) = 1.059.972.807,31 , al quale va aggiunto il c.d. danno da ritardo (Cass. SS.UU. 1712/95), da calcolare, in via equitativa, devalutando le somme alla data del fatto (2-8-1980) e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, per un importo finale di euro 2.134.273.007,02 , oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo, trattandosi di debito di valuta.

L'obbligazione risarcitoria va posta in via solidale a carico di entrambi i convenuti, non essendovi elementi idonei a distinguere la gravità della rispettiva colpa e le conseguenze che ne sono derivate, né avendo parte convenuta eccepito alcunchè rispetto alla domanda di parte attrice, così come formulata in atto di citazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1 – respinge l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta;

2 – dichiara i convenuti solidalmente responsabili dei danni subiti da parte attrice a seguito del delitto commesso a Bologna il 2 agosto 1980;

3 – condanna i convenuti in solido fra loro a versare alla parte attrice a titolo risarcitorio la somma di euro 2.134.273.007,02 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;

4 - condanna altresì i convenuti in solido fra loro a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 22.500,00 per compensi, come da nota, oltre a spese generali e accessori di legge se e come dovuti, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Bologna, 10 ottobre 2014

Il Giudice

dott. Francesca Neri